



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa Oriana Calvo,

vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti presentato da **Mario Burgaretta**, c.f. BRGMRA63M13C351G, nato a Catania il 13.08.1963 e **Giuseppa Sofia Masi**, c.f. MSAGPP62L68C351R, nata a Catania il 28.07.1962, entrambi residenti in San Michele di Ganzaria (CT), via IV Novembre n. 197;

visto il decreto del 02.01.2025, con il quale la sottoscritta ha disposto: 1) che la proposta ed il piano fossero pubblicati sul sito web del Tribunale di Caltagirone o del Ministero della Giustizia e ne fosse data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori; 2) la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e, in particolare, la procedura di espropriazione pendente dinanzi al Tribunale di Caltagirone recante R.G. n. 93/2017 nonché la sospensione delle trattenute mensili a titolo di cessione del quinto in favore di [REDACTED] 3) il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrente fino alla conclusione del procedimento nonché il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non autorizzati; 4) che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 67, comma III, C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisse al giudice e proponesse le modifiche al piano ritenute necessarie;

rilevato che il gestore della crisi ha riferito di avere comunicato la proposta, il piano e il decreto ai creditori; che il [REDACTED] ha precisato il proprio credito; che [REDACTED] ha presentato osservazioni;

rilevato che il gestore della crisi ha rimodulato il piano sulla base prevedendo il credito del [REDACTED] di [REDACTED] come precisato ed aumentando al 5% la percentuale di soddisfazione di IBL, ritenendo invece che le ulteriori osservazioni da quest'ultimo presentate non meritassero accoglimento;

rilevato che [REDACTED] ha contestato, in punto di ammissibilità, la qualifica di consumatore della signora Masi, la sussistenza della condizione di meritevolezza ed ha, altresì, contestato la convenienza del piano sotto diversi profili;

ritenuto che le osservazioni poste da [REDACTED] in ordine alla qualifica di consumatore della signora Masi impongano un ripensamento delle determinazioni prese sull'ammissibilità della domanda;



rilevato, infatti, che questo giudice ha ritenuto ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti sotto il profilo soggettivo aderendo a quell'orientamento seguito da una parte della giurisprudenza di merito che reputava ammissibile l'accesso allo strumento di risoluzione della crisi in questione nonostante la presenza di un indebitamento misto;

rilevato che la superiore impostazione era in linea con la *ratio* sottesa alle procedure di sovraindebitamento, come evidenziato nel decreto di ammissione, e alla nozione unionale di consumatore;

considerato, del resto, che anche la giurisprudenza di legittimità richiamata da [REDACTED] - che escludeva l'ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti e ancora prima del piano del consumatore, nel caso in cui nel paniere dei debiti fossero comprese posizioni afferenti all'attività d'impresa svolta - ammetteva il ricorso ai detti strumenti pur in presenza di debiti rappresentati da tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute trattenute e non versate, i quali senz'altro dovevano essere pagati (Cass. 1869/2016 richiamata da Cass. 22699/2023);

rilevato che, a fronte delle osservazioni del creditore, pur in presenza di opinioni interpretative dottrinarie divergenti sulla portata del correttivo al Codice della crisi introdotto col d.lgs. 136/2024, occorra prendere atto dell'intento del legislatore, chiaramente esplicito nella relazione illustrativa, di limitare l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti dal punto di vista oggettivo, ammettendolo solo in caso di debiti che non abbiano avuto origine in un'attività professionale o di impresa;

rilevato, al riguardo, che il citato decreto legislativo ha aggiunto all'art 2, comma 1, lett. e) il periodo: *“e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”*;

rilevato che, sebbene il detto intervento non abbia del tutto dissipato i dubbi interpretativi connessi all'indebitamento misto, soprattutto con riguardo a quei debiti di origine imprenditoriale per così dire “scoloriti”, allorché la cessazione dell'attività d'impresa sia intervenuta molto tempo prima la richiesta di accesso, occorra comunque dare atto della portata inequivocabilmente restrittiva del correttivo, a prescindere da quel giudizio di non prevalenza/preponderanza che consentiva l'accesso alla ristrutturazione dei debiti nell'ipotesi di indebitamento misto;

ritenuto che tale opzione interpretativa sia giustificata anche dall'introduzione del comma 1bis all'art. 33 CCII, in base al quale il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine annuale;

ritenuto di sposare tale soluzione, giacché aderente al dato letterale della nuova disposizione e all'interpretazione autentica del legislatore, pur con i dubbi interpretativi residuati;



ritenuto, pertanto, che il piano di ristrutturazione dei debiti non possa essere omologato, poiché una parte dei debiti di natura tributaria della signora Masi sono sorti nell'esercizio dell'impresa individuale cessata nel 2017;

considerato che la mancata qualifica di consumatore della signora Masi comporta l'inammissibilità dell'intera proposta, anche per la parte relativa a Burgaretta Mario, poiché, ai sensi dell'art. 66, comma I, secondo periodo, CCII, quando uno dei debitori non è un consumatore non si applicano le disposizioni contenute nella sezione relativa alla ristrutturazione dei debiti e l'unica procedura familiare ammessa è la liquidazione controllata;

ritenuto che la portata assorbente della contestazione relativa all'ammissibilità della proposta sia assorbente rispetto agli ulteriori motivi esposti nelle osservazioni;

P.Q.M.

Dichiara che il piano non può essere omologato;

dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate con il decreto del 02.01.2025, in particolare la sospensione della procedura di espropriazione pendente dinanzi al Tribunale di Caltagirone recante R.G. n. 93/2017 e delle trattenute mensili a titolo di cessione del quinto in favore di [REDACTED]

Si comunichi.

Caltagirone, 10.04.2025

Il Giudice

dott.ssa Oriana Calvo

